

# Permessi e congedo 104 con verbale scaduto: come funziona

Con il verbale scaduto della legge 104 puoi continuare a fruire dei permessi retribuiti e del congedo 104? Ti spiego cosa dice la legge, cosa disposte l'INPS e come bisogna comportarsi.

LUCIANO TRAPANESE

NOV 8



[LEGGI NELL'APP](#) ↗

Il **verbale scaduto** o in scadenza della **legge 104** causa sempre apprensione e incertezza tra i beneficiari. Le domande ricorrenti sono queste: cosa devo fare, posso continuare a fruire dei giorni di permesso retribuito o del congedo straordinario?

Una questione che riguarda anche i **datori di lavoro** (pubblici e privati). Sono molti i cittadini che nel corso degli anni si sono lamentati perché aziende o amministrazioni non avevano intenzione di concedere quei benefici in attesa che la visita di revisione confermasse il diritto a fruirne.

Il dubbio è stato alimentato da una prassi ormai storica dell'INPS. Ovvero le convocazioni per la visita di revisione non coincidono quasi mai con la data indicata sul verbale.

Anzi, spesso i ritardi durano mesi.

**Cosa succede in questo periodo**, ovvero mentre il verbale è scaduto e si è in attesa della nuova visita medica della commissione?

Da ormai 10 anni, una normativa consente ai beneficiari delle agevolazioni previste dalla legge 104 di continuare a usufruirne in attesa che venga completata la visita di revisione.

Ovvero, la scadenza indicata sul verbale viene rinviata fino a quando non si sarà svolto il nuovo accertamento medico.

In questo articolo ti spiego come funziona la normativa, come comportarsi con il datore di lavoro e quali possono essere le conseguenze se si diserta la visita di revisione.

Come al solito ti indicheremo tutte le leggi e le circolari, così da rendere più agevole la possibilità di far rispettare i propri diritti.

Se vuoi essere aggiornato con una mail quotidiana su tutti i nostri contenuti puoi iscriverti qui.

## Revisione dei verbali di accertamento della disabilità grave

I **verbali** che accertano una **disabilità grave** possono essere nuovamente controllati durante una **visita di revisione**. Viene effettuata da una **Commissione medica** specifica per la **Legge 104 del 1992**.

### Limitazioni prima della modifica

Prima di una modifica introdotta nel 2014, un **lavoratore** con disabilità grave, che aveva già ricevuto l'autorizzazione ai **benefici** (agevolazioni e

diritti legati alla disabilità), **perdeva questi diritti** alla scadenza del verbale.

Doveva cioè attendere di completare la **visita di revisione** prima di poter eventualmente fare una nuova domanda per riottenerli.

## **Modifiche introdotte dalla nuova legge**

L'[articolo 25, comma 6 bis del Decreto Legge n. 90 del 2014](#) ha semplificato il processo. La nuova norma stabilisce che, **mentre si attende la visita di revisione**, le persone con **disabilità** che possiedono verbali scaduti **conservano tutti i diritti**.

Possono quindi continuare a godere dei **benefici**, delle **prestazioni** e di tutte le **agevolazioni** come prima, senza interruzioni.

Compresi i permessi e i congedi retribuiti.

## **Applicazione della nuova norma**

Grazie a questa norma, i **lavoratori** con disabilità grave, che hanno verbali soggetti a revisione, possono **continuare a usare i benefici** collegati alla disabilità anche durante l'attesa del nuovo **controllo sanitario**.

*Pubblichiamo contenuti sull'invalidità civile anche nella [chat Telegram](#), su [YouTube](#) e [thewam.net](#).*

## **Permessi per disabilità: chiarimenti su rinnovo e autorizzazioni**

### **Permessi già autorizzati**

Non è necessario presentare una nuova domanda per continuare a usare i **permessi** previsti dall'[articolo 33 della Legge 104/92](#) durante l'attesa della visita di revisione, anche se il verbale è scaduto.

## Nuova domanda per altri benefici

Per altri **benefici**, invece, è necessario presentare una nuova richiesta:

- **Congedo parentale prolungato** ([articolo 33, comma 1 del Decreto Legislativo 151/2001](#))
- **Riposi orari alternativi** al congedo parentale ([articoli 33 e 42 del Decreto Legislativo 151/2001](#))
- **Congedo straordinario** ([articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo 151/2001](#))

Vediamo quali sono le istruzioni dell'INPS su come gestire le autorizzazioni per i permessi concessi secondo l'**articolo 33** della **Legge 104/92** con i verbali con revisione.

## Effetti sui permessi per disabilità durante l'attesa della revisione

Il **lavoratore** che ha già l'autorizzazione ai **permessi** della **Legge 104** (articolo 33, commi 3 e 6) e il cui verbale è soggetto a revisione, può quindi continuare a usufruire dei permessi **anche se il verbale è scaduto**.

Non è necessario presentare una nuova domanda: si possono continuare a utilizzare i permessi fino alla fine della revisione medica.

## Conguaglio delle somme da parte del datore di lavoro

Anche il **datore di lavoro** può continuare a richiedere il **rimborso** delle somme anticipate per questi permessi, oltre la data di scadenza del verbale, fino alla conclusione dell'iter di revisione.

## Attestazione della validità del verbale

Per confermare che il verbale è ancora valido durante l'attesa della visita di revisione, il lavoratore può richiedere un'**attestazione** alla sede INPS locale. Il documento conferma che i permessi sono ancora utilizzabili. Le istruzioni per questo procedimento sono contenute nel [messaggio n.1964 del 18 marzo 2015](#).

## Nuove autorizzazioni senza data di scadenza

Le **autorizzazioni** rilasciate per verbali soggetti a revisione **non avranno più una data di scadenza**. Indicheranno chiaramente che i permessi rimangono validi fino alla fine del processo di revisione.

## Aggiornamento sugli effetti della revisione

Dopo la visita di revisione, possono verificarsi situazioni diverse che influenzeranno i **benefici** in corso. L'INPS informerà subito il lavoratore, il datore di lavoro e il disabile sui cambiamenti. Vediamo quali.

*Ti ricordo che su questa piattaforma hai la possibilità di scrivere direttamente o via mail e contattare gli autori degli articoli che leggi. Puoi commentare, fare domande, scrivere la tua opinione.*

# Conferma della disabilità grave: permessi per lavoratore disabile

Se la visita di revisione conferma lo **stato di disabilità grave**, l'INPS invierà una **lettera di conferma** al lavoratore e al datore di lavoro. Nella comunicazione saranno indicati gli effetti dei **permessi già autorizzati** secondo il verbale soggetto a revisione. Non serve, come detto, fare una nuova domanda per continuare a usare i permessi.

## Revisione successiva e validità del provvedimento

Se il nuovo **verbale di conferma** stabilisce che ci sarà un'altra revisione in futuro, l'autorizzazione ai permessi resterà **valida fino alla prossima visita di controllo**.

## Obbligo di comunicazione delle variazioni

Il lavoratore deve informare subito l'INPS e il datore di lavoro di eventuali **cambiamenti** nelle condizioni personali o lavorative dichiarate nella prima domanda.

## Nuova domanda in caso di cambiamenti lavorativi

Una **nuova domanda** è necessaria solo se il dipendente inizia a lavorare per un'azienda diversa o se cambia il tipo di contratto (ad esempio, passando da **full time a part time** o viceversa).

Una nuova domanda è quindi necessaria se:

- il lavoratore inizia a lavorare per un **datore di lavoro diverso**,

- cambia il tipo di contratto (ad esempio, da **full time a part time** o viceversa),
- o se desidera cambiare il tipo di permesso (ad esempio, richiedendo un **congedo parentale prolungato** invece dei giorni di permesso standard).

## **Mancata conferma della disabilità grave: effetti sui permessi**

Se la visita di revisione **non conferma la disabilità grave**, l'INPS invierà una **lettera** al lavoratore, alla persona disabile e al datore di lavoro. In questa comunicazione si informa che i **permessi** legati alla disabilità non sono più validi. La cessazione dei permessi decorre dal giorno successivo alla data del nuovo verbale.

## **Assenza alla visita di revisione della persona con disabilità grave**

Se la persona con **disabilità grave** non si presenta alla visita di revisione, si seguiranno questi passaggi, in base all'esito della **consegna postale** della convocazione.

Se non viene registrata manualmente l'**assenza alla visita** e non risulta il **verbale di visita** nel sistema, l'assenza verrà comunque registrata **automaticamente al terzo giorno** dopo la data della convocazione.

## **Sospensione temporanea della prestazione**

La registrazione dell'assenza comporta la **sospensione temporanea automatica** del beneficio nel "Data Base Pensioni". È prevista dalle leggi

italiane in caso di assenza a visita di revisione ([Legge n. 448/1998, art. 37](#), e [D.L. n. 78/2009, art. 20, comma 2](#)).

## Comunicazione e giustificazione dell'assenza

L'interessato riceverà una **comunicazione** con l'avviso di sospensione e l'invito a presentare una **giustificazione dell'assenza entro 90 giorni**.

- **Se la giustificazione è considerata valida**, il processo di verifica riprenderà, e verrà comunicata una **nuova data per la visita medica**.
- **Se non viene fornita una giustificazione** o se le motivazioni non sono ritenute adeguate, il beneficio sarà **revocato definitivamente** a partire dalla data della sospensione.

## Conferma della revoca

In caso di revoca, una **seconda comunicazione** sarà inviata all'interessato per confermare la decisione.

## Esiti della convocazione per la visita di revisione

Dopo la visita di revisione, possono verificarsi queste situazioni:

### 1. Mancata conferma della disabilità grave

- Se la visita non conferma lo **stato di disabilità grave**, i **permessi** e i benefici collegati verranno **annullati**. La cessazione ha effetto dal giorno successivo alla data della visita. L'INPS invierà una lettera di comunicazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.



## 2. Conferma della disabilità grave

- Se la visita conferma la **disabilità grave**, l'autorizzazione ai permessi viene **confermata**. La sede INPS invierà una comunicazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro per informare che i permessi restano validi fino alla data riportata nel nuovo verbale.

## 3. Assenza del disabile alla visita

- Se il disabile **non si presenta** alla visita, i permessi verranno **annullati** a partire dal giorno successivo alla data della prima assenza alla revisione. Anche in questo caso, una lettera di comunicazione sarà inviata al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.

## Mancata consegna della convocazione

Se la lettera di convocazione non viene consegnata (ad esempio, per indirizzo errato, trasferimento o indirizzo insufficiente), l'INPS procederà a fare le necessarie verifiche.

In alcuni casi, sarà consultata l'**anagrafe comunale** per individuare l'indirizzo corretto e, se possibile, inviare una **nuova convocazione**.

Se invece l'indirizzo risulta corretto ma la persona con disabilità non si presenta, si seguirà la stessa procedura descritta in caso di assenza.

*Luciano Trapanese è autore dell'ebook "[Guida a tutte le agevolazioni 104 su auto e sussidi](#)". Dagli un'occhiata, se vuoi approfondire il tema.*

## Benefici che richiedono una nuova domanda di autorizzazione

Come spiegato in precedenza, se il **verbale di revisione** è in corso e scaduto, il lavoratore può fare una nuova domanda di autorizzazione per ottenere alcuni benefici, come:

- **Prolungamento del congedo parentale** (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 151/2001)
- **Riposi orari alternativi** al congedo parentale (art. 33, comma 2 e art. 42, comma 1, Decreto Legislativo 151/2001 e Legge 104/92)
- **Congedo straordinario** (art. 42, comma 5, Decreto Legislativo 151/2001)

La sede INPS locale verificherà che ci siano i requisiti necessari e, se tutto è in ordine, invierà una **lettera di autorizzazione** al lavoratore e al datore di lavoro.

La lettera informerà il lavoratore che, se la revisione sanitaria conferma che non c'è più disabilità grave, dovrà **restituire i benefici ricevuti indebitamente** dal giorno successivo alla data del nuovo verbale.

## **Obbligo di comunicazione di variazioni**

Il lavoratore deve comunicare subito all'INPS e al datore di lavoro ogni **cambiamento** nelle informazioni dichiarate nella domanda iniziale.